# REGOLAMENTO (CEE) N. 2442/88 DELLA COMMISSIONE

**del 3 agosto 1988**

**che autorizza la proroga della durata dei contratti d'ammasso privato nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 322/88 della Commissione (3) e anche il regolamento (CEE) n. 1186/88 della Commissione (4), ha disposto misure di aiuto all'ammasso privato; che la situazione del mercato delle carni suine ha registrato un'evoluzione tale che è opportuno autorizzare la proroga della durata dell'ammasso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i contratti d'ammasso privato in corso, la durata dell'ammasso è prorogata di un mese su richiesta dell'interessato. La proroga riguarda il quantitativo globale oggetto del contratto in questione. L'ammassatore comunica all'organismo d'intervento la propria intenzione di prorogare la durata di qualsiasi contratto d'ammasso al più tardi tre giorni lavorativi prima della data di scadenza della validità del contratto.

In questi casi, l'importo dell'aiuto è aumentato in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 dei regolamenti (CEE) n. 322/88 e (CEE) n. 1186/88 rispettivamente.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1988.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.
(3) GU n. L 32 del 4. 2. 1988, pag. 11.
(4) GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 71.